

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

Premessa

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizione

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Individuazione area di sgambatura

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 8 Apertura dell'area

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 10 Rinvio

Art. 11 Entrata in vigore

Premessa

Il Comune di Palazzolo Acreide promuove ogni iniziativa utile all'instaurarsi di un corretto rapporto uomo animale nel rispetto della sensibilità di ogni cittadino e in osservanza delle normative vigenti in materia. Per tali ragioni, oltre agli adempimenti concernenti la corretta identificazione dei cani presenti nel proprio territorio, con l'istituzione e la gestione dell'Anagrafe Canina, in collaborazione con gli Enti sanitari preposti, si propone per l'istituzione di un'area destinata al movimento e alla ricreazione per tutti i cani con particolare attenzione per quelli custoditi e allevati in aree per necessità ridotte (appartamenti o abitazioni prive di cortili e giardini).

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per il corretto e razionale utilizzo delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, predisponendo la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentita l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono realizzate al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nell'eventuale Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato.

Art. 5 Individuazione area di sgambatura

S'individua quale area di sgambatura l'area comunale di Piazzale Palazzolesi d'Australia individuata nella planimetria allegata. Se richieste, si demanda alla Giunta comunale l'assegnazione di altre aree di sgambatura.

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani;
- I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito obbligatoriamente un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;

- I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
- I proprietari/conduttori devono occupare l'area di sgambatura una alla volta per un periodo massimo di 20 minuti. È consentito a più proprietari di occupare contemporaneamente l'area salvo accordo unanime per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, sopraggiungessero evidenti difficoltà di convivenza fra cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. È pertanto vietato l'accesso ai cani il cui conduttore non abbia conseguito la maggiore età. I minori possono accedere all'area accompagnati da uno dei genitori.
- È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
- È vietato l'accesso nell'area, ai cani che hanno già morso o aggredito e che risultano particolarmente pericolosi così come contemplato all'art. 3 Ordinanza Ministeriale 03/03/2009.
- Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo di calore, non può accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestano ripetutamente altri cani, qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
- È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione tra gli stessi. È altresì vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
- In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento, giochi o creare situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare, a tutela della finalità dell'area di sgambatura per un godimento completo da parte di tutti i cittadini (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della

giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate).

- A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
- È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
- È vietato arrecare danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;
- Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- E' vietato utilizzare nell' area motocicli, biciclette, pattini e similari.

Art. 8 Apertura dell'area

L'area di sgambatura è normalmente sempre utilizzabile, salvo diverse disposizioni stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Art. 9 Attività di vigilanza e sanzioni

1) La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASP di Siracusa svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3) Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e successive modificazioni.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, a norma del vigente Statuto comunale, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi.